

STATUTO

**"FONDAZIONE VISITATRICI PER LA MATERNITÀ'
ADA BOLCHINI DELL'ACQUA - ONLUS".**

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita la Fondazione denominata

**"FONDAZIONE VISITATRICI PER LA MATERNITÀ'
ADA BOLCHINI DELL'ACQUA - ONLUS".**

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata **"Fondazione Visitatrici Ada Bolchini Onlus"**.

La Fondazione ha sede legale in Milano all'indirizzo particolare determinato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La sua durata e' illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 2) SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, offrendo assistenza sociale e socio sanitaria, nell'ambito della Regione Lombardia, alle madri, che versano in condizioni di disagio e/o di bisogno, ed in particolare a quelle i cui bambini sono ricoverati in strutture sanitarie per necessità mediche, nonché ai bambini stessi.

La Fondazione ha come obiettivo principale il sostegno della maternità che si

esplica attraverso:

- l'accoglienza gratuita nelle proprie case delle madri i cui bambini sono ricoverati in strutture sanitarie, nonché l'assistenza morale e materiale;
- l'assistenza morale e materiale anche nelle strutture sanitarie ai soggetti sopra menzionati.

Art. 3) ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10 lettera a) del Decreto Legislativo 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, tra cui a titolo esemplificativo:

- 1) promuovere, anche mediante eventi e/o presentazioni, progetti volti a favorire una maternità consapevole con attenzione alle situazioni di disagio e di difficoltà;
- 2) raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o esteri, che operino nel settore di interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
- 3) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 4) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed

Libro Decisioni del Consiglio di Amministrazione degli scopi della Fondazione;

5) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti.

Tutto quanto sopra nei limiti delle previsioni del D.lgs. 460/97.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4) PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione e' composto:

- dal fondo di dotazione conferito alla costituzione della Fondazione;
- dai beni mobili ed immobili, o altre utilita' impiegabili per il perseguimento delle finalita', che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, puo' essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5) FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione e' costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attivita' della Fondazione medesima;
- da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente

destinate al fondo di dotazione;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi o pervenuti alla Fondazione per il perseguimento dei propri scopi.

Gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il mese di aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di Legge.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri delegati del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio di previsione o successivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

Si prevede il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 7) BENEMERITI

Possono ottenere la qualifica di Benemeriti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Benemeriti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Benemeriti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Benemerito dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Benemeriti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Benemeriti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del

presente statuto.

Il Presidente convoca, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche su indicazione del Consiglio di Amministrazione, una riunione collegiale a cui partecipano i Benemeriti, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Art. 8) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- l'Organo di Consulenza tecnico-contabile.

Per la nomina dei componenti di ciascun organo della Fondazione sono richiesti determinati requisiti di onorabilità e professionalità da valutarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Composizione e competenza

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da cinque a tredici membri.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) fino a nove membri individuati come segue: i primi membri sono nominati in sede di atto costitutivo; i successivi e/o ulteriori membri sono cooptati dal Consiglio di Amministrazione medesimo su proposta del Presidente e col voto favorevole della maggioranza dei propri membri;

b) fino a quattro membri nominati dai membri come sopra individuati e scelti tra
Libro Decisioni del Consiglio di Amministrazione

una rosa proposta da ciascuno dei comitati operativi di cui all'articolo 12.

In caso di riduzione per qualsiasi motivo del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione al di sotto di cinque, il Consiglio di Amministrazione deve tempestivamente ricostituire il numero minimo, con le modalità di cui al precedente comma, ferma restando la composizione di cui al medesimo comma.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati in sede di costituzione della Fondazione restano in carica senza limiti di tempo, sino a dimissioni o revoca deliberata a maggioranza dai membri del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi. Tutti i membri nominati dopo la costituzione della Fondazione restano in carica sino alla approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello della loro nomina, salvo dimissioni, o revoca deliberata a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi.

I Consiglieri sono rieleggibili. Il membro del Consiglio di Amministrazione, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statuari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- 1) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- 2) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- 3) nominare al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente;
- 4) individuare gli eventuali dipartimenti, ovvero i settori di attività della

Fondazione, e procedere alla nomina dei responsabili del Consiglio di Amministrazione

natura e durata del rapporto;

5) istituire, ove opportuno, i Comitati Operativi della Fondazione, ai sensi

dell'art. 12 del presente statuto;

6) nominare, ove opportuno, il Segretario della Fondazione, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

7) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Benemerito e procedere alla relativa nomina;

8) deliberare eventuali modifiche statutarie, ferme restando le finalità della Fondazione;

9) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Art. 10) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Convocazioni e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza: in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora, esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di due terzi dei membri.

Libro Decisioni del Consiglio di Amministrazione

La seconda convocazione, la riunione e' valida con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente; fanno eccezione a quanto sopra l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del suo patrimonio che debbono essere deliberate con la maggioranza di due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. In caso di assenza anche del Vicepresidente, la riunione sara' presieduta dal Consigliere piu' anziano di eta'.

Delle riunioni del Consiglio e' redatto verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione e' il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o stragiudiziale, nominando avvocati.

Egli resta in carica tre anni ed e' rieleggibile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 12) COMITATI OPERATIVI

Il Consiglio di Amministrazione puo' istituire fino a quattro Comitati Operativi, stabilendone, in sede di istituzione, compiti, modalità di funzionamento nonché numero dei membri, scegliendoli anche fra soggetti esterni alla Fondazione, e durata in carica, procedendo alla nomina.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione potra' individuare, per ogni singolo membro, compiti e natura dell'incarico, potendo stabilire anche eventuali compensi, in relazione alla specifica attività svolta, sempre nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, e comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 460/1997.

Ogni Comitato Operativo, relativamente ai compiti ad esso conferiti al momento della sua istituzione, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati e, quindi,

Libro Decisioni del Consiglio di Amministrazione

- 1) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) predisporre, ove opportuno, budget previsionali e piani pluriennali in relazione alle attività.

Art. 13) GRATUITA'

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è assolutamente gratuita.

Art. 14) Organo di Consulenza tecnico-contabile

L'Organo di consulenza tecnico-contabile è composto da uno a tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di consulenza tecnico-contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. I membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 15) SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti con scopo analogo, aventi sede nella Regione Lombardia, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di



cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1990 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge dettate in tema di Fondazioni private riconosciute.

Firmato:

Francesco Paolo Oldo Poschi Meuron

Giovanni Nai Notaio

Impronta del Sigillo

Copia conforme all'originale conservato nella raccolta dei miei atti e composta da nove fogli che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Milano, lì nove gennaio duemiladiciassette